

Bruxelles, 14 maggio 2018
(OR. en)

8795/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0049 (NLE)**

**SCH-EVAL 104
MIGR 57
COMIX 246**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	14 maggio 2018
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	8289/18
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 dell'applicazione, da parte del Portogallo , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore dei rimpatri

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 dell'applicazione, da parte del Portogallo, dell'*acquis* di Schengen nel settore dei rimpatri, adottata dal Consiglio nella sessione del 14 maggio 2018.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

Decisione di esecuzione del Consiglio recante

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 dell'applicazione, da parte del Portogallo, dell'*acquis* di Schengen nel settore dei rimpatri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione è raccomandare al Portogallo provvedimenti correttivi per colmare le carenze riscontrate durante la valutazione Schengen 2017 nel settore dei rimpatri. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2018)302 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) Dovrebbe essere considerata una buona pratica la cooperazione tra il Servizio dell'immigrazione e delle frontiere (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras - SEF) e la Direzione generale dei servizi penitenziari, che agevola l'allontanamento immediato dei cittadini di paesi terzi che si trovano in stato di detenzione penale e sono oggetto di una decisione di rimpatrio, favorendo così procedure di rimpatrio efficaci ed evitando ulteriori periodi di trattenimento ai fini dell'allontanamento.
- (3) Per garantire il rispetto dell'*acquis* di Schengen nel settore dei rimpatri, in particolare delle norme e procedure di cui alla direttiva 2008/115/CE², dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 e 10.
- (4) Dovrebbero essere adottate tutte le misure necessarie per rimpatriare in maniera efficace e proporzionata i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
- (5) È opportuno trasmettere la presente decisione recante raccomandazione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, lo Stato membro valutato elabora, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere ogni carenza riscontrata nella relazione di valutazione e lo presenta alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA che:

² Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

la Repubblica portoghese provveda a

1. introdurre nel diritto nazionale criteri obiettivi in base ai quali le autorità competenti valutino se un cittadino di un paese terzo oggetto di una procedura di rimpatrio possa tentare la fuga, conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2008/115/CE;
2. garantire che le decisioni che accordano un termine per la partenza volontaria definiscano il chiaro obbligo giuridico, per i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, di lasciare il territorio degli Stati membri e dei paesi associati Schengen, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE;
3. modificare l'articolo 139, comma 3, della legge 23/2007 del 4 luglio 2007 riguardante l'ingresso, il soggiorno, l'uscita e il rimpatrio di stranieri dal territorio nazionale (in appresso "Legge sull'immigrazione"), per garantire che i divieti d'ingresso emessi in connessione con decisioni di rimpatrio nei confronti di beneficiari del programma di rimpatrio volontario assistito (e di reintegrazione) proibiscano l'ingresso e il soggiorno non solo nel territorio portoghese, ma anche nei territori degli Stati membri e dei paesi associati Schengen; a tal fine, introdurre nel SIS II una segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso e di soggiorno per tali divieti di ingresso;
4. modificare l'articolo 139, paragrafo 3, e l'articolo 147, paragrafo 2, della Legge sull'immigrazione per imporre alle autorità nazionali competenti di effettuare una valutazione individuale delle circostanze rilevanti di ciascun caso per determinare l'effettiva durata dei divieti d'ingresso riguardanti i beneficiari dell'assistenza al rimpatrio volontario (e alla reintegrazione) e i cittadini di paesi terzi oggetto di allontanamento sotto scorta verso un posto di frontiera;

5. istituire un sistema per garantire che possano essere emesse decisioni di rimpatrio e, se del caso, divieti d'ingresso nei confronti di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare fermati in occasione di verifiche all'uscita alle frontiere esterne, previa valutazione caso per caso e nel rispetto del principio di proporzionalità;
6. adottare misure atte a garantire che sia sistematicamente emesso un divieto di ingresso nei confronti dei cittadini di paesi terzi che non abbiano ottemperato all'obbligo di rimpatrio entro il termine accordato per la partenza volontaria, e intercettati durante una verifica all'uscita alla frontiera esterna, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/115/CE;
7. adottare ulteriori misure per garantire che le decisioni di rimpatrio siano eseguite in maniera efficace e proporzionata in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE; a tal fine introdurre nella legislazione nazionale un periodo massimo di trattenimento, che basti, in tutte le circostanze, a concludere le necessarie procedure di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare, ricorrendo alla flessibilità prevista all'articolo 15, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2008/115/CE; introdurre nella legislazione nazionale la possibilità di imporre obblighi diretti a evitare il rischio di fuga, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE; garantire un efficace monitoraggio dei provvedimenti presi dai cittadini di paesi terzi per ottemperare a una decisione di rimpatrio che accorda un termine per la partenza volontaria; informare regolarmente l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera sulle esigenze in materia di rimpatrio, conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 2016/1624³; considerare l'eventualità di chiedere all'Agenzia di organizzare operazioni di rimpatrio e parteciparvi;

³ Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

8. garantire una sistemazione separata che assicuri un adeguato rispetto della vita privata e l'unità delle famiglie nello Spazio adibito a centro di trattenimento temporaneo ("Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária" - EECIT), conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, e all'articolo 5, lettera b), della direttiva 2008/115/CE; garantire che i minori trattenuti nell'EECIT abbiano accesso ad attività di svago, tra cui attività di gioco e ricreative consone alla loro età, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE;
9. adottare misure per garantire che i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, oggetto di un provvedimento di allontanamento, non vengano trattenuti nell'EECIT per un periodo superiore a 48 ore;
10. adottare misure per migliorare le condizioni di trattenimento nell'EECIT garantendo che: la sua capacità massima sia rigorosamente rispettata; vi sia sufficiente disponibilità di spazio e letti per i cittadini di paesi terzi che vi sono trattenuti; nel dormitorio degli uomini vi sia luce naturale e sufficiente aerazione; vi siano mobili adeguati e siano previsti servizi di lavanderia e attività ricreative; le donne e gli uomini siano tenuti il più possibile separati e sia rispettata l'intimità delle persone trattenute, in particolare per quanto riguarda i servizi igienici;
11. garantire che, nel centro di trattenimento di Santo António (Unidade Habitacional de Santo António - UHSA), i minori di età compresa fra i 16 e i 18 anni usufruiscano di una sistemazione separata, insieme ai loro familiari, che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata e l'unità delle famiglie, conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, e all'articolo 5, lettera b), della direttiva 2008/115/CE.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente